

PROVINCIA DI FERMO
Settore Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti
PEC: provincia.fm.ambiente@emarche.it

Oggetto: Rif. Nota della Provincia di Fermo con Prot. 3808 del 11/03/2021 - Impresa SAM S.r.l. – Nuova Istanza finalizzata al rilascio del *Provvedimento autorizzatorio unico regionale* ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di *“Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio”*.

Valutazione delle integrazioni trasmesse relative al subprocedimento AIA.

In relazione alla nota della Provincia di Fermo in oggetto, per l'istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, relativa al progetto di *“Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio”*, e sulla base della documentazione integrativa visionata sul Vs. sito Web, si formulano le seguenti osservazioni:

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONE UNICA GESTIONE RIFIUTI

- *Non sono stati specificati i criteri di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto di digestione anaerobica per ogni codice EER ammesso (caratteristiche chimico/fisiche, limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità, ecc).*

Il proponente non chiarisce quanto richiesto per tutti i rifiuti elencati nelle tabelle 4 e 5 della Relazione denominata "AIA 02 – Relazione tecnica A.I.A." ma si limita a definire le modalità di controllo in ingresso impianto.

- *Non sono stati descritti in termini quantitativi giornalieri e mensili (per ogni codice EER) i flussi previsti in ingresso all'impianto di digestione anaerobica considerando anche la percentuale per ogni codice EER sul totale al fine di garantire la qualità del digestato/compost prodotto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.*

Il proponente non chiarisce quali sono i rifiuti accettabili in ingresso impianto ai fini della produzione del prodotto derivante dal digestato.

- *In merito al rifiuto con codice EER 020106 (feci animali), visto che il D.Lgs. 152/06 prevede all'art. 179, come soluzione prioritaria al recupero energetico il riciclaggio, visto quanto previsto dall'art. 185 del D.Lgs. 152/06 in materia di non applicabilità della parte IV per le materie fecali e per i sottoprodotti di origine animale (pur ammettendo la destinazione di rifiuti con la stessa origine ma con destinazione impianti di produzione di biogas), visto che l'utilizzo nel luogo di produzione dei sottoprodotti di origine animale non genera trasporto di rifiuti, si invita il proponente a redigere un'analisi dettagliata degli impatti complessivi della gestione di tali rifiuti sotto il profilo ambientale (rispetto dei principi di precauzione e sostenibilità) e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico così come previsto dall'art. 179 comma 3 del D.Lgs. 152 e s.m.i.*

Il proponente si limita a dichiarare che le feci animali sono rifiuti previsti nel D.M. 10 ottobre 2014. Tale decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissioni in consumo di biocarburanti; in particolare l'allegato 3, citato dal proponente, specifica le materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzati come avanzati. È necessario valutare il rifiuto con codice EER 020106 (feci animali) nell'ottica di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come già evidenziato nel quesito), tenendo conto, in particolare di quanto previsto all'art. 179 comma 3 (che prevede che solo in via eccezionale ci si può discostare dai criteri di priorità e in caso di pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità competente) e nell'ottica di quanto previsto dal Reg. UE 2019/1009.

- *In merito ai rifiuti che si intendono utilizzare come strutturanti nel compostaggio aerobico (Tab. 5 Relazione AIA 02) si richiedono i seguenti chiarimenti:*

- *Per i rifiuti con codice EER 020304, 020701, 020702, 020704: le caratteristiche dei rifiuti ammessi, la loro putrescibilità, le emissioni di odori.*

Il proponente dichiara che per propria esperienza i rifiuti sono idonei per il compostaggio aerobico. Si ribadisce la necessità di conoscere le tipologie di rifiuti che il proponente intende trattare anche in considerazione di quanto previsto dal Reg. UE 2019/1009 nonché una idonea valutazione circa le emissioni odorigene prodotte.

- **È inoltre necessario:**

- *Descrivere le misure che si intendono adottare al fine di minimizzare le emissioni odorigene e le polveri durante la fase di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti sia destinati all'impianto di digestione anaerobica, sia destinati alle operazioni di messa in riserva R13 e successiva digestione aerobica ("rifiuti strutturanti").*

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

Il proponente per rispondere al quesito rimanda alla lettura di quanto riportato alla descrizione della BAT 4 nella relazione RE. 02. Dalla lettura della nota alla BAT 4, tuttavia, non sono presenti i chiarimenti richiesti.

- *Descrivere i rifiuti che saranno sottoposti alle diverse fasi in base alla loro natura, in particolare nella fase denominata "Pretrattamenti" (Pag. 32 Relazione AIA 02).*

Il proponente si limita a dichiarare che tutti i rifiuti di cui alla tabella 4 della relazione A.I.A. 02 subiranno i pretrattamenti di bioseparazione e dissabbiatura. La risposta non è completa, a solo titolo di esempio manca l'indicazione dei rifiuti che saranno oggetto di deferrizzazione.

- *In merito alle sabbie/inerti prodotti il proponente dichiara che quest'ultime saranno inviate alla fase di maturazione del compostaggio aerobico. Non è stata specificata la compatibilità del rifiuto costituito dalle sabbie (Codice EER 191209) con il compost che l'azienda intende produrre;*

Il proponente dichiara che si riserva di valutare un riutilizzo delle sabbie nel processo dopo classificazione del rifiuto. Il proponente non risponde al quesito posto circa la compatibilità del rifiuto in base al fertilizzante che intende produrre e quindi in base a quanto previsto dal Reg. UE 2019/1009.

- *In materia di fertilizzante prodotto dal digestato solido ottenuto in seguito al processo anaerobico e successiva fase di strippaggio e separazione solido/liquido, il proponente dichiara la produzione dei seguenti prodotti:*
 - *Ammendante compostato misto Allegato 2 D.Lgs. 75/2010; Ammendante organico (PFC – categoria funzionale di prodotto);*
 - *Ammendante compostato misto consentito in agricoltura biologica parte seconda Allegato 13 D.Lgs. 75/2010; Ammendante organico (PFC – categoria funzionale di prodotto);*
 - *Un compost CDQ previsto per l'agricoltura biologica e comunque un compost che potrà essere recuperato in agricoltura nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2019/1009;*

Dalla relazione tecnica si evince la presenza di un'unica linea deputata alla produzione di digestato solido. Nel merito:

- *Non sono state specificate le modalità che rendono possibile la produzione di diverse tipologie di ammendante a partire dallo stesso digestato solido e con un'unica linea di trattamento;*

Il proponente non ha risposto alla richiesta di cui sopra.

- *Non è stato specificato per ogni rifiuto ammesso nell'impianto di digestione anaerobica (cfr. elenco rifiuti tabella 4 Relazione AIA 02) la compatibilità con quanto previsto per le categorie CMC 5 Allegato II funzionale al prodotto PFC 3 di cui all'allegato I del Reg. UE 2019/1009, nonché con quanto previsto dal punto 5 dell'allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i., e dall'allegato 13 dello stesso decreto in materia di Ammendante compostato misto consentito in agricoltura biologica.*

Il proponente non ha risposto alla richiesta di cui sopra.

- *Non è stata specificata la conformità del compost finale prodotto, tenuto conto dei termini qualitativi e quantitativi di tutti i reagenti utilizzati nel processo.*

Il proponente non ha risposto alla richiesta di cui sopra.

Il proponente precisa che il "Regolamento U.E. è in attesa di recepimento nazionale" e che per il nuovo scenario "la classificazione finale del prodotto dipenderà dalle modalità di trattamento più che dalle materie in ingresso".

In materia di diritto europeo i Regolamenti e le Decisioni diventano vincolanti automaticamente in tutta l'U.E. alla data della loro entrata in vigore; le direttive, invece, devono essere recepite dai paesi dell'U.E. nella legislazione nazionale.

L'art. 53 del Reg. UE 2019/1009 recita che lo stesso si applica a partire dal 16 luglio 2022.

Si sottolinea, tra l'altro, che il Reg. UE 2019/1009 prevede all'allegato II Categorie di materiali costituenti (CMC) che ***“Un prodotto fertilizzante dell'UE deve essere composto esclusivamente di materiali che rispettino le prescrizioni di una o più delle CMC elencate nel presente allegato”***.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- Riguardo l'impianto di trattamento del digestato liquido/acque meteoriche di prima pioggia/servizi igienici emerge che lo scarico sia caratterizzato dai parametri Solidi sospesi, BOD, COD, Azoto Totale, Fosforo Totale e Cloruri. Lo scarico presenterebbe valori in uscita del parametro Cloruri uguali ai valori in ingresso all'impianto. Il proponente chiede la deroga per il superamento dei valori limite per il parametro Cloruri di cui alla Tabella 3 allegato 5 Parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico in rete fognaria. Il proponente, altresì, dichiara che la riduzione significativa della concentrazione di Cloruri sarebbe possibile solo attraverso la diluizione. Lo stesso proponente dichiara che abbattere il parametro Cloruri sarebbe possibile tramite il trattamento a osmosi inversa ma che lo stesso sarebbe troppo oneroso per i benefici ambientali attesi. Nel merito il proponente deve presentare una relazione dettagliata dalla quale possa eventualmente emergere chiaramente l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili circa l'installazione di un trattamento in grado di abbattere il parametro cloruri e, tra l'altro, di abbattere gli altri parametri ai fini di migliorare le percentuali di riutilizzo dell'acqua nel processo. Tale valutazione dovrà basarsi, tra l'altro, in base a quanto previsto dall'allegato XI alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di applicabilità delle migliori tecniche disponibili, al netto dei costi e dei benefici:
 - Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. (l'attuale configurazione impiantistica prevede la produzione di 25 m³ di fanghi da depurazione a settimana)
 - Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo – art. 144 D.Lgs. 152 e s.m.i. sul risparmio idrico (l'attuale configurazione prevede il riutilizzo solo di due/terzi del digestato liquido prima del trattamento e delle sole acque di prima pioggia di cui si chiedono chiarimenti in altri punti della presente richiesta);
 - Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi (valutare la possibilità di prevedere un impianto a scarico “quasi zero” attraverso un forte riutilizzo delle acque che potrebbe escludere anche la realizzazione della rete fognaria con la riduzione degli impatti derivanti dal superamento del valore limite dei Cloruri);
 - Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) già pubblicati (per i composti organici biodegradabili la BAT 20 prevede la tecnica del bioreattore a membrana; Il documento “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment – 2018” annovera il trattamento della nanofiltrazione e dell'osmosi inversa).

Il proponente ripropone quanto già dichiarato a pag. 67 di 77 dell'elaborato denominato “A.I.A. 02 – relazione tecnica A.I.A.” senza produrre le informazioni sopra richieste. Il proponente si limita solo a sottolineare che il trattamento a Osmosi Inversa ***“non opera nessuna rimozione di inquinanti ma solo concentrazione nel refluo concentrato pari a 3 volte l'ingresso”***; inoltre, a pag. 18 di 41 della relazione “RE.02 – Relazione esplicativa” specifica che ***“il parametro Cloruri non può essere abbattuto attraverso i trattamenti ad oggi disponibili”***.

Nel merito, si fa presente che la tecnica principale per il trattamento del parametro “Cloruri”, come riportato al punto 2.4.7 del “Best Available Techniques Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management System in the Chemical Sector – 2016”, paragrafo “Techniques reported to reduce chloride emissions”, è quello della nanofiltrazione o osmosi inversa.

Il documento “Best Available Techniques Reference Document for Waste Treatment - 2018”, prevede, anch'esso, la tecnica dell'osmosi inversa come un processo con l'obiettivo di separare i costituenti disciolti fino alle specie ioniche”.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

- A pag. 29 "Dati di progetto – motivazioni" il proponente prevede l'uso delle acque di prima pioggia depurate per servizi igienici, pulizia dei piazzali, innaffiamento aiuole, umidificazione biofiltro, riserva antincendio. Le acque di prima pioggia, tuttavia, risultano essere trattate non separatamente ma nell'unico impianto di depurazione aziendale. Non è specificato come sia possibile prevedere un parziale riutilizzo delle sole acque derivanti dalle acque meteoriche di prima pioggia vista l'assenza di un impianto di depurazione dedicato.

Il proponente ribadisce la miscelazione di acque di prima pioggia con le acque di processo a monte dell'impianto di trattamento delle acque senza rispondere al quesito.

- Non è specificata la compatibilità delle acque reflue industriali (acque di prima pioggia) con l'utilizzo in attività di innaffiamento delle aiuole.

Il proponente non ha risposto al quesito ma ribadisce l'uso di acque di processo per irrigazione.

- In merito di consumo di risorse idriche non è specificata per ogni fase del processo dove sarà necessario l'apporto di acqua, la quantità di acqua da utilizzare all'anno e l'origine dell'attingimento. Specificare, altresì, se sono previsti contatori per la misura delle acque emunte dai pozzi.

Il proponente non risponde in merito alla questione dei contatori per la misura delle acque emunte dai pozzi.

- Ai sensi dell'art. 30 comma 6 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche il proponente ha presentato uno studio di rischio per la richiesta di deroga al superamento del valore limite imposto dalla Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro Cloruri. Ai sensi di quanto previsto dai commi 1, 3 e 6 dell'art. 30 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche occorre integrare lo studio di rischio con i seguenti dati:

- la portata media in tempo di secca (dai dati forniti emerge solo che attualmente la portata derivante dai reflui civili e dal refluio industriale sarà pari a circa 7 mc/h);
- La portata di punta in tempo di pioggia per la quale è stato realizzato lo scolmatore a servizio della rete fognaria; Questi ultimi dati dovranno essere presentati allegando la relazione fornita dal Gestore del S.I.I. Tennacola S.p.A che contiene le informazioni richieste dall'art. 30 comma 6 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche.

Si resta in attesa dei dati del Tennacola S.p.A.

- Non è stato evidenziato se l'impianto di sollevamento dedicato alla spinta dei reflui in pubblica fognatura sia dotato o meno di scarico di emergenza ambientale, di telecontrollo, di pompe ridondanti. Devono essere altresì evidenziate, le misure da mettere in atto in caso di blocco delle pompe di sollevamento dei reflui.

Il proponente non risponde alla richiesta di integrazione.

- Le acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalle docce sono acque reflue domestiche e il recapito è la rete fognaria. Non sono evidenti i motivi per cui avrebbero necessità di essere trattate nell'impianto di depurazione aziendale delle acque reflue industriali tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il proponente ribadisce di trattare i reflui domestici nell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali senza rispondere al quesito.

- Nel merito del sistema lavaggio ruote non è specificata la gestione delle acque accumulate in caso di necessità di totale ricambio e il comportamento delle griglie adibite a raccolta delle acque durante gli eventi meteorici e/o se è presente un sistema di sicurezza di troppo pieno.

Non è stato descritto il comportamento delle griglie adibite a raccolta delle acque durante gli eventi meteorici e/o se è presente un sistema di sicurezza di troppo pieno.

- A pag. 75 di 99 dell'elaborato RT.01 – Relazione tecnica di processo e al punto 4.6 della Relazione Tecnica impianto di depurazione RT.02 il proponente dichiara che: "il fango potrà essere avviato alla fase di digestione anaerobica o disidratato con impianto dedicato e ...". Non è stata descritta la compatibilità di tale rifiuto, in ingresso all'impianto di digestione anaerobico.

Il proponente non ha specificato la compatibilità dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione aziendale con la produzione di fertilizzante di cui al Reg. UE 2019/1009.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

- *In materia di recupero energetico il proponente dichiara l'installazione di un generatore a metano da 1000 Kw/h. Non è stata descritta l'origine del metano che si intende utilizzare, valutare la possibilità di ricorrere all'uso di fonti di energie rinnovabili alternative.*

Il proponente dichiara che il metano utilizzato sarà principalmente quello autoprodotta. Nel merito non è chiaro come possa essere "autoconsumato" il metano all'uscita del processo di produzione. Si invita il proponente a rispondere al quesito basandosi su quanto previsto dalla BAT 23 (conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti) e dal documento della Commissione Europea "Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – February 2009".

BAT

Prestazione ambientale complessiva

BAT 2e

La BAT prevede di garantire la segregazione dei rifiuti.

Dalle planimetrie e dalla relazione tecnica non si evince con chiarezza la separazione dei rifiuti nell'area di stoccaggio all'ingresso impianto. Chiarire le modalità con le quali verrà garantita la segregazione dei rifiuti nell'area in parola e descriverla anche attraverso l'uso di una planimetria.

L'elaborato planimetrico "AIA.05-PGR", non revisionato a seguito delle integrazioni, non chiarisce come viene effettuata la segregazione dei rifiuti distinta in base ai diversi codici EER.

BAT 4b

Non è definita la capacità di stoccaggio giornaliera istantanea per ogni tipologia di rifiuto (codice EER);

Il proponente non risponde alla richiesta.

Emissioni nell'acqua

BAT 19c

Specificare l'applicazione della BAT 19c con la previsione di aree permeabili ove è presente il deposito della soda, il nastro fanghi tra gli edifici "I1" e "I3", il serbatoio del digestato, il serbatoio centrifuga, parte dell'impianto di depurazione (sedimentatore, raccolta fanghi).

La risposta fornita ha chiarito parzialmente la richiesta. Resta non chiara la non applicazione della BAT sull'impermeabilizzazione della zona nella quale verranno realizzati i 2 sedimentatori, la vasca di stabilizzazione fanghi e il nuovo impianto di filtrazione.

BAT 20

Chiarire lo stato di applicazione della BAT in seguito alla scelta del proponente di non trattare i rifiuti liquidi con il trattamento a osmosi inversa in grado di abbattere il parametro Cloruri.

La risposta fornita non ha chiarito la richiesta. Si rimanda alla parte "Autorizzazione allo scarico" del presente documento.

ELABORATI

- **Planimetria FG-01**

È necessario integrare la planimetria FG-01 o prevedere un altro elaborato con l'indicazione delle linee di adduzione dell'acqua dai pozzi, dalla vasca di riutilizzo e dall'acquedotto per le varie fasi di processo.

Non è presente l'elaborato richiesto.

Distinti saluti.

Per Il Dirigente
Responsabile del Servizio Territoriale

Dott.ssa Lucia Cellini
Documento informatico firmato digitalmente.